



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 settembre 2012 (21.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0303 (COD)**

**12062/12
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1812
MAR 105
OC 462**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima **[prima lettura]**
- Adozione
a) della posizione del Consiglio
b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 19 settembre 2012

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SUL CONSIDERANDO 44 E SULL'ARTICOLO 2
BIS, PARAGRAFO 2, LETTERA E)**

Per quanto riguarda il considerando 44, il Consiglio rileva che la Commissione dovrebbe esaminare il potenziale contributo dell'Agenzia riguardo alla prevenzione dell'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas nel contesto dell'attuazione di un eventuale futuro atto legislativo sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi.

A tale riguardo il Consiglio ritiene che l'Agenzia debba continuare a operare nel quadro del suo mandato attuale, incentrato su compiti connessi alla sicurezza marittima e al traffico marittimo, e nel quadro della base giuridica sui trasporti.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera e), il Consiglio ribadisce il fatto che l'esame dei requisiti dell'IMO e la raccolta d'informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino non comprendono eventuali attività d'ispezione o attività specificamente connesse alla prospezione o allo sfruttamento delle risorse minerali.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

All'atto dell'orientamento generale del Consiglio, il 16 giugno 2011, la Commissione aveva annunciato che avrebbe formulato quattro dichiarazioni in occasione dell'adozione del regolamento, rispettivamente sull'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sull'articolo 2, paragrafo 4, lettera h), sull'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettere a) e b) e sull'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera f).

1. Ispezioni nel settore della sicurezza marittima

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica che l'agenzia fornisce alla Commissione in adempimento dei compiti di ispezione nel settore della sicurezza marittima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la Commissione conferma che tale disposizione non pregiudica il carattere di ispezioni nel settore della sicurezza marittima previsto dal regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima.

In particolare, detta disposizione non amplia i poteri della Commissione di effettuare ispezioni né conferisce all'EMSA alcun potere di svolgere ispezioni nel settore la sicurezza marittima per proprio conto.

2. Competenza dell'Unione

Per quanto concerne l'assistenza tecnica da fornire agli Stati membri e alla Commissione necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, la Commissione interpreta la nozione di competenza ai sensi del trattato come comprendente la nozione di interesse dell'Unione attualmente applicata nella prassi di coordinamento dell'UE rispetto all'IMO.

3. Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e emissioni di gas a effetto serra delle navi

Per quanto riguarda i compiti accessori di cui all'articolo 2 bis, la Commissione ricorda quanto segue:

(1) la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ha l'obiettivo di conseguire un buono status ambientale delle acque marine. Alcune delle pressioni ed impatti che figurano alla tabella 2 dell'allegato III riguardano la navigazione. La Commissione, che deve tra l'altro misurare i progressi nell'attuazione dei vari settori contemplati dalla direttiva, ritiene utile ricevere l'assistenza tecnica dell'Agenzia per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione, in particolare sfruttando i risultati di strumenti esistenti quali SafeSeaNet e CleanSeaNet;

(2) per quanto riguarda le emissioni di gas ad effetto serra dalle navi, la Commissione ritiene che la potenziale assistenza tecnica dell'Agenzia non debba limitarsi al calcolo delle emissioni, in quanto ciò potrebbe essere visto come una preferenza dell'UE per un certo strumento basato sul mercato. Inoltre, la Commissione ritiene che qualsiasi assistenza tecnica fornita dall'EMSA non inciderà sulla posizione dell'UE per quanto riguarda una situazione globale o regionale.

4. Organismi di classificazione delle navi della navigazione interna

La Commissione è del parere che la fornitura di informazioni pertinenti da parte dell'Agenzia alla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera f), possa essere realizzata in base alla competenza di cui già dispone l'EMSA e che non siano pertanto necessarie risorse supplementari per le ispezioni.